

Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu

Statuto

Approvato nell'Assemblea del Parco del 29.09.2016

Comuni di: Assemini, Capoterra, Domus De Maria, Pula, Santadi, Sarroch, Siliqua, Teulada, Uta, Villa San Pietro.

Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente

Provincia di Cagliari e Provincia del Sud Sardegna

Agenzia Forestas

Art. 1

Natura giuridica

1. E' costituito ai sensi e per le finalità di cui alla Legge Regionale n. 20 del 24.10.2014 l'Ente di gestione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu.
2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge Regionale n. 20 del 24.10.2014.
3. L'Ente Parco persegue le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 1 della legge istitutiva.
4. L'Ente Parco ha sede legale e amministrativa nel Comune di Santadi, in Loc. Pantaleo snc;

Art. 2

Delimitazione territoriale

1. Il Parco naturale regionale di "Gutturu Mannu", si estende nei territori dei Comuni di: Pula, Villa San Pietro, Siliqua, Domus De Maria, Uta, Assemini, Santadi, Capoterra, Sarroch e Teulada, secondo la delimitazione provvisoria indicata in cartografia in scala 1:25.000 di cui all'allegato A della Legge Regionale n. 20. del 24.10.2014 e interessa una superficie complessiva pari a 19750 ha di territorio di cui rispettivamente: Pula 5654 ha; Villa San Pietro 1625 ha; Siliqua 2243 ha; Domus De Maria 25 ha; Uta 3060 ha; Assemini 4074 ha; Santadi 1585 ha; Capoterra 340 ha; Sarroch 1079 ha; Teulada 65 ha.
2. La delimitazione di cui al comma 1 può essere modificata in sede di approvazione del Piano del Parco.
3. La perimetrazione indicata nella cartografia di cui all'allegato A costituisce la base di riferimento per il successivo reperimento di aree da includere nel Parco, anche in previsione dell'adesione di comuni limitrofi che conferiscano per le finalità del Parco loro territori, a condizione che sia mantenuta la contiguità delle aree e la continuità del perimetro.
4. I confini del Parco sono resi visibili sul terreno mediante l'apposizione, sul perimetro esterno e lungo le strade d'accesso al Parco, di apposite tabelle/cartelli.

Art. 3

Finalità

1. L'Ente Parco ha il compito di promuovere le iniziative al fine di conseguire le finalità istitutive del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu che sono:
 - a) assicurare la gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti nel suo territorio, garantendo la tutela, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione, la promozione e lo svolgimento di attività scientifiche e di didattica ambientale,

l'esercizio di attività economiche e produttive compatibili e la riqualificazione di opere e manufatti esistenti;

b) Promuovere attività di ricerca scientifica, di monitoraggio ambientale e di formazione, finalizzate alla conservazione della biodiversità e alla protezione delle risorse ambientali e culturali quali:

- monitoraggio delle componenti ambientali del territorio e delle pressioni che incidono negativamente sulla biodiversità (monitoraggio dell'inquinamento e dello stato degli indicatori biologici degli ecosistemi presenti);
- promuovere l'organizzazione, anche d'intesa con gli altri enti interessati, di speciali corsi di formazione per le diverse attività di interesse del parco, compresa quella delle guide turistiche, ambientali- escursionistiche, accompagnatori turistici, con il rilascio di titoli riconosciuti, riservati prioritariamente a cittadini residenti nell'ambito territoriale del Parco.

c) Promuovere un modello di sviluppo ecosostenibile, che non alteri l'ambiente e le risorse naturali, che incentivi la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili anche al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti attraverso la:

- promozione dell'utilizzo sostenibile della risorsa ambientale, che incentiva forme di riuso della stessa e una gestione compatibile con gli ambienti naturali connessi;
- promozione ed incentivazione del settore agro-silvo-pastorale, anche tramite l'adozione di tecniche culturali biologiche e a basso impatto ambientale;
- valorizzazione dell'intero compendio boschivo anche mediante la promozione di forme di fruizione compatibile con gli ambienti naturali;
- manutenzione e valorizzazione del sistema viabile interno anche per l'incentivazione di iniziative per la mobilità lenta, riqualificazione delle strutture e del patrimonio edilizio esistente per riconvertirlo e riutilizzarlo con finalità economiche/occupazionali;
- promozione di attività culturali per il tempo libero, nella salvaguardia degli ambienti montani e boschivi e nella garanzia della manutenzione, contrastando eventuali processi di abbandono;
- agevolazione e promozione di attività produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro-silvopastorale;
- incentivazione di azioni volte a contraddistinguere i prodotti/servizi interni al parco attraverso la promozione di un marchio di qualità o certificazioni ambientali/di filiera che ne consentano da un lato l'immediato riconoscimento e dall'altro ne accrescano il valore aggiunto;
- promozione della cura e della manutenzione e gestione del bosco, secondo le tecniche delle scienze forestali e le indicazioni del Piano;
- promozione e gestione di servizi turistici, ricettivi (es. agriturismo e turismo rurale), culturali, sociali, sportivi collegati alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura;

- individuazione di forme di agevolazione a favore dei proprietari, dei conduttori e dei cittadini residenti nel territorio del parco, attraverso l'utilizzo delle risorse naturali, in favore dell'occupazione;

- valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale, attraverso la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità e delle attività agricole condotte secondo i criteri di sostenibilità.

d) contribuire al generale armonico sviluppo economico dell'intero territorio, attraverso l'incentivazione di politiche ambientali compatibili che possano rappresentare opportunità di crescita occupazionale, sviluppo di nuove imprese e potenziamento di quelle esistenti., nell'ottica di un utilizzo sostenibile del territorio anche in chiave turistica.

e) tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico, storico-architettonico diffuso e difendere le tipicità, le tradizioni e la cultura locale attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale.

2. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Ente Parco predispone il piano del parco, il programma di sviluppo economico e sociale, il regolamento previsti dall'art.10 Legge Regionale n. 20 del 24.10.2014, e attiva procedure per la definizione di accordi di programma secondo la vigente normativa. Per il raggiungimento delle proprie finalità può inoltre promuovere e attivare accordi, programmi e progetti aventi ad oggetto l'impiego coordinato di risorse finanziarie, può concedere contributi o borse di studio per favorire la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze sul Parco.

Art. 4

Nome e simbolo del Parco

1. L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, s'identifica con il nome "Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu" e con il simbolo approvato dall'Assemblea.
2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema.
3. L'Ente Parco può concedere, con apposita convenzione, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e beni locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco, se prodotti ed eventualmente trasformati nell'ambito del perimetro del Parco. Tale diritto può essere concesso, previa autorizzazione del Presidente, a terzi pubblici o privati, con preferenza ai residenti nell'ambito territoriale del Parco, che ne facciano richiesta esclusivamente per le finalità del Parco e per il tempo indicato nel provvedimento che lo autorizza.

Art. 5

Organi del Parco

1. Sono organi dell'Ente Parco:
 - a. L'Assemblea
 - b. Il Presidente
 - c. Il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6

L'Assemblea – Composizione e insediamento

1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Parco; i componenti e i loro delegati decadono allo scadere del mandato elettivo e subentrano per titolo i nuovi eletti. Essa è costituita:
 - a. dal legale rappresentante delle Province di Cagliari e di Sud Sardegna o dell'ente intermedio che, al termine del processo complessivo di riforma del sistema degli enti locali in atto, succede nell'esercizio delle cessate funzioni provinciali o da un loro delegato;
 - b. dai sindaci dei comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco, o da un loro delegato;
 - c. dall'amministratore unico dell'Agenzia Forestas o da un suo delegato;
 - d. dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo delegato.
2. L'assemblea elegge, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, il proprio presidente, che assume il ruolo di Presidente del parco. Il Presidente provvede a convocarla almeno tre volte l'anno e quando richiesto dai rappresentanti di almeno un terzo delle quote di partecipazione.
3. L'assemblea elegge al proprio interno la giunta esecutiva;
4. L'assemblea può eleggere, al proprio interno, un vice presidente secondo le modalità e con le funzioni stabilite dal presente statuto.
5. Con successivo apposito regolamento saranno disciplinate le modalità di funzionamento dell'assemblea;

Art. 7

Attribuzioni dell'Assemblea

1. All'assemblea compete:
 - a) approvare lo statuto dell'ente parco e ogni revisione;
 - b) formulare gli indirizzi relativi all'attività programmatica e tecnico-amministrativa dell'ente parco;
 - c) predisporre ed adottare il piano del parco, il programma di sviluppo economico e sociale ed il regolamento, tutti da sottoporre all'approvazione finale della Regione;
 - d) predisporre ed approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;
 - e) nominare il direttore del parco;
 - f) approvare la dotazione organica e il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente;
 - g) designare i revisori dei conti;
 - h) approvare i regolamenti;
 - i) eleggere il vice presidente;

- l) eleggere la giunta esecutiva
 - m) definire indirizzi per la nomina e designazione di rappresentanti dell'ente parco presso enti o istituzioni;
 - n) approvare convenzioni e accordi di programma con altri enti di diritto pubblico e/o privato;
2. I componenti dell'assemblea durano in carica per un periodo corrispondente al mandato elettivo nell'ente di provenienza.
3. La direzione del Parco fornisce all'assemblea e alla giunta esecutiva il necessario servizio di segreteria tecnico-amministrativa. Alle riunioni dell'assemblea partecipa, senza diritto di voto, il direttore del Parco.

Art. 8

Quote di partecipazione

Ai fini dell'assunzione degli atti di competenza dell'assemblea le quote di partecipazione attribuite a ciascun componente sono così determinate:

- a) 10 per cento alla Regione;
- b) 5 per cento alla Provincia di Cagliari e Provincia del Sud Sardegna ai sensi dell'art. 5 comma 8 lettera b) della legge regionale 20/2014;
- c) 5 per cento all'Agenzia Forestas della Sardegna;
- d) 22,90 per cento al Comune di Pula;
- e) 6,58 per cento al Comune di Villa San Pietro;
- f) 9,09 per cento al Comune di Siliqua;
- g) 0,10 per cento al Comune di Domus de Maria;
- h) 12,39 per cento al Comune di Uta;
- i) 16,50 per cento al Comune di Assemini;
- j) 6,42 per cento al Comune di Santadi;
- k) 1,38 per cento al Comune di Capoterra;
- l) 4,37 per cento al Comune di Sarroch;
- m) 0,26 per cento al Comune di Teulada.

Art. 9

Validità delle sedute dell'Assemblea

1. Per la validità delle sedute dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria, per la prima convocazione, la partecipazione dei componenti che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione. In seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno il 40% delle quote di partecipazione.
2. In caso di assenza del Presidente presiede il Vicepresidente; in caso di contestuale assenza del Presidente e del Vicepresidente presiede il componente dell'Assemblea più anziano di età.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza delle quote presenti con votazione palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I componenti dell'Assemblea non possono partecipare alle sedute riguardanti casi di incompatibilità proprie o previste dalla legge. In tal caso la loro assenza non concorre a determinare la validità della seduta.

Art. 10

Il Presidente del Parco - Attribuzioni

1. Il Presidente del Parco ha la rappresentanza legale dell'ente, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi e dell'immagine del Parco,

Il presidente è eletto ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 20 del 24.10.2014 ed è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, dura in carica tre anni e comunque non oltre il mandato nell'ente di provenienza.

2. Il Presidente del Parco svolge le seguenti funzioni:

- a. convoca e presiede l'Assemblea del Parco;
- b. sovrintende al buon funzionamento dell'Ente;
- c. impartisce al Direttore del Parco le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
- d. esplica le funzioni che gli sono attribuite dall'Assemblea;
- e. promuove iniziative di partecipazione delle Associazioni e dei cittadini alle attività dell'Ente Parco;
- f. cura i rapporti con gli Enti interessati alla gestione del Parco al fine di un coordinamento delle attività;
- g. Presiede la Giunta esecutiva;
- h. provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'Ente Parco presso Enti, Società, Associazioni sulla base degli indirizzi dall'Assemblea;

Art. 11

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea del Parco tra i suoi membri, a maggioranza assoluta ed a votazione palese.
2. Nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza prevista dalla prima votazione, è eletto, con ulteriore votazione, il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di voti.
3. Il Vicepresidente non è organo dell'Ente; esso sostituisce, in caso di indisponibilità temporanea, assenza o impedimento, il Presidente del Parco, avvalendosi di poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

Art.12

La Giunta esecutiva

1. La giunta esecutiva è una struttura operativa e di supporto all'Assemblea, è composta da cinque membri, compreso il Presidente dell'Assemblea che presiede la stessa giunta, eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti, essi durano in carica per un periodo pari a quello dei componenti dell'Assemblea.
2. Alle sedute della Giunta esecutiva partecipa il Direttore del parco con funzioni di segretario senza diritto di voto.
3. Ad ogni componente della giunta esecutiva l'Assemblea può assegnare specifiche deleghe o materie di competenza specifica. Ciascun membro riferisce alla giunta e all'Assemblea in ordine alle proposte di provvedimenti relative alle materie attribuite alla propria competenza
4. Alla Giunta esecutiva compete:
 - a) *la formulazione di proposte di atti di competenza dell'Assemblea da includere nell'ordine del giorno;*
 - b) *l'adozione dei provvedimenti deliberati dall'Assemblea;*
 - c) *l'esercizio delle funzioni delegate dall'Assemblea;*
5. Ogni deliberazione viene assunta dalla Giunta esecutiva in conformità al principio di collegialità. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica ed esse sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto di chi presiede;

Art. 13

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, la sua composizione i compiti e le relative funzioni e responsabilità sono disciplinate dalla legge istitutiva del Parco di Gutturu Mannu.
2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

3. I revisori durano in carica tre anni, possono essere riconfermati una sola volta e non sono revocabili salvo che per gravi inadempienze, per violazioni di legge e delle norme dello statuto.

4. I revisori esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolamenti dell'ente parco.

Essi inoltre rispondono della verità delle proprie attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del consorzio, ne riferiscono immediatamente all'Assemblea e all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

5. I revisori operano a titolo onorifico e possono essere esclusivamente rimborsate le spese sostenute.

Art. 14

Il Direttore

1. Il Direttore del Parco è nominato dall'Assemblea del parco a seguito di selezione ad evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nella gestione e nel coordinamento di strutture organizzative complesse, presso organismi privati o enti pubblici, possibilmente con esperienze maturate nella gestione di progetti finanziati con risorse comunitarie; per la nomina del primo Direttore le procedure di selezione sono gestite dal comune in cui ha sede legale il parco; successivamente provvede il Direttore del parco, oppure nel caso d'incompatibilità l'Assemblea attiva il potere sostitutivo.

2. Il direttore è incaricato per un periodo massimo di cinque anni, allo scadere dei quali decade automaticamente. Egli può partecipare alla successiva selezione, ma non ricevere l'incarico più di due volte e comunque per non oltre dieci anni complessivamente.

3. Al direttore spetta il trattamento economico stabilito dalla legge istitutiva del Parco di Gutturu Mannu.

4. Il Direttore è responsabile della gestione operativa dell'Ente Parco e adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Parco verso l'esterno, non riservati espressamente dallo Statuto alla giunta esecutiva, all'Assemblea e al Presidente. A tali fini al Direttore rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili degli uffici e dei servizi.

5. Il direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza. In particolare, il Direttore del Parco è l'organo responsabile della gestione dell'Ente e risponde dell'esercizio delle sue attribuzioni agli altri organi del Parco. Ad esso spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e di diritto privato, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, sulla base delle direttive impartite dal Presidente, dalla giunta esecutiva e dall'Assemblea.

6. Al Direttore del Parco sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. formulare proposte al Presidente alla giunta esecutiva e all'Assemblea per la definizione di obiettivi e di programmi a carattere unitario e in ordine alle necessità di risorse finanziarie, organizzative e strumentali;
 - b. pianificare l'attività e l'uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando la realizzazione dei risultati, promuovendo l'efficacia delle azioni e l'efficienza delle strutture;
 - c. curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dalla giunta esecutiva;
 - d. partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea, e svolgerne le funzioni di segretario, formulare pareri ed esprimere valutazioni di ordine tecnico-giuridico;
 - e. predisporre lo schema di programma del Bilancio e del conto consuntivo;
 - f. adottare gli atti e i provvedimenti di diretta competenza, secondo le attribuzioni specificate dal regolamento del personale;
 - g. individuare le modalità di organizzazione interna dell'Ente e provvedere direttamente alla gestione del personale;
 - h. attribuire al personale i trattamenti economici accessori per quanto di competenza, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;
 - i. coordinare, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n.241, la comunicazione interna e i processi di formazione;
 - j. proporre, nei confronti dei dipendenti, l'adozione delle misure conseguenti all'accertamento di responsabilità penali, civili, amministrativo-contabili e disciplinari;
 - k. esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza, in coerenza con le attribuzioni specificate dal regolamento del personale e dal regolamento di contabilità;
 - l. proporre di promuovere e resistere alle liti, di conciliare e di transigere, nei limiti delle funzioni attribuite dal regolamento del personale;
7. Il parere di legittimità del direttore è obbligatorio ed è formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti di gestione e su quelli che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.

Art. 15

Organi consultivi: il Comitato scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico e di partecipazione popolare ai programmi del Parco, l'Assemblea può nominare, su proposta del Presidente del Parco un Comitato Scientifico.
2. Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di 3 membri, è presieduto dal Direttore, dura in carica per un periodo pari alla durata dell'Assemblea ed è rieleggibile. Non possono far parte del Comitato Scientifico i componenti dell'Assemblea.
3. I componenti del Comitato Scientifico sono prescelti fra esperti provenienti da Enti di ricerca pubblici o privati con il possesso di titoli ed esperienza attinenti alle finalità del parco.
4. I componenti del Comitato Scientifico esprimono parere non vincolante negli atti di programmazione e regolamentari del "Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu".

5. Delle riunioni del Comitato Scientifico dev'essere redatto il verbale, a cura del personale della direzione del Parco.

Art. 16

Servizi e personale del Parco

1. Il Parco può avvalersi sia di personale proprio, sia di personale comandato dalla Regione o da altri enti. Esso si dota di una propria struttura tecnico amministrativa posta alle dipendenze del direttore.
2. Per il conseguimento dei propri fini, l'Ente Parco può fare ricorso a contratti a tempo determinato, a collaborazioni esterne, a incarichi professionali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia per gli EE.LL.
3. L'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego del personale del parco sono disciplinati dallo specifico regolamento del personale, approvato dall'Assemblea.
Il regolamento del personale, comprensivo della relativa pianta organica, è sottoposto al parere della Regione. Esso deve uniformarsi, salvo gli adattamenti necessari, alla disciplina vigente per i dipendenti degli EE.LL.
4. Il personale dell'Agenzia Forestas della Sardegna, svolge la propria attività al servizio funzionale del parco, sulla base di specifica intesa tra la direzione del parco e la direzione dell'Agenzia Forestas della Sardegna.
5. Per la gestione dei servizi e delle attività economiche del parco, con esclusione della vigilanza, l'ente parco può avvalersi di soggetti privati o stipulare convenzioni con enti pubblici.

Art. 17

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente Parco è costituito da:
 - beni mobili e immobili messi a disposizione dai Comuni e enti facenti parte del Parco;
 - beni mobili e immobili messi a disposizione da altri Enti pubblici;
 - beni mobili e immobili derivanti da acquisti, donazioni, permuta, lasciti;
 - da ogni diritto che venga acquisito dall'Ente Parco o a questa devoluto.
2. Alla cessazione dell'Ente, il suo patrimonio verrà devoluto agli Enti partecipanti secondo criteri stabiliti dall'Assemblea, rispettando il principio dell'appartenenza territoriale.

Art. 18

Esercizio finanziario dell'Ente parco

1. La legge riconosce all'Ente Parco, nell'ambito della legislazione di contabilità pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. L'esercizio finanziario dell'Ente Parco inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
3. L'Ente Parco ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

Art. 19

Entrate dell'Ente Parco

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco:
 - a. Contributi ordinari e straordinari dello Stato;
 - b. Contributi dell'Unione Europea;
 - c. Contributi della Regione;
 - d. Contributi degli altri soggetti partecipanti all'ente parco;
 - e. Contributi e finanziamenti di specifici progetti;
 - f. Lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti e tariffe provenienti da forniture di servizi, da concessioni e da attività economiche, nonché dai proventi delle sanzioni, ed ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione dell'ente con un contributo annuale.
3. la partecipazione finanziaria dei soggetti che concorrono alla costituzione dell'ente parco è determinata nello statuto.
4. Eventuali partecipazioni finanziarie da parte degli Enti aderenti.

Art. 20

Vigilanza e sorveglianza

La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del parco e la competenza all'irrogazione delle sanzioni è attribuita al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n.26 (Istituzione del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda).

Art. 21

Illeciti, accertamenti e sanzioni

L'Assemblea del Parco predispone un regolamento contenente obblighi, divieti ed eventuali deroghe relativi ai territori ricompresi nella perimetrazione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu, nonché le sanzioni amministrative per i corrispondenti illeciti ed il procedimento di accertamento, applicazione ed irrogazione delle sanzioni.

Art. 22

Pubblicità degli atti

Gli atti dell'Ente Parco sono pubblici. Devono essere affissi nel proprio Albo Pretorio e pubblicati online nel sito del Parco e in quelli comunali secondo le disposizioni stabilite per gli EE.LL.

E' istituito presso la sede del Parco un ufficio unificato per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure.